

### Legge di bilancio 2018 e decreto fiscale collegato

*I principali risultati conseguiti dalla Confederazione in materia fiscale*

#### Premessa

Sulla legge di bilancio 2018 "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha giocato d'anticipo e, ancor prima dell'inizio dell'iter parlamentare del provvedimento, ha portato a casa risultati di un certo rilievo in materia fiscale che, di seguito, si illustrano brevemente.

#### 1. La Legge di Bilancio 2018

##### 1.1. Eliminazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2018

Nel **2018 l'IVA non verrà aumentata**: le clausole di salvaguardia previste sono state eliminate. La misura vale **15,742 miliardi di euro**.

Al riguardo vorrei sottolineare che, su una **manovra complessiva di circa 22 miliardi di euro**, ben il **75%** delle risorse finanziarie sono state destinate a questo scopo.

Questo è un risultato da attribuire, **unicamente, alla tenace e costante azione politica della Confederazione** che ha pensato a tutelare, principalmente, gli interessi generali del Paese.

E' opportuno ricordare che se non avessimo eliminato queste clausole, a partire dal **1° gennaio 2018**, l'aliquota IVA

ordinaria sarebbe passata dal **22%** al **25%**, e quella ridotta dal **10%** al **11,5%**.

Purtroppo, le clausole di salvaguardia su IVA ed accise – a causa dell'incapacità dei Governi degli ultimi anni di tagliare la spesa pubblica improduttiva – sono diventate una «**regola**»; una «**regola**» che occorre, necessariamente, eliminare.

Certo, resta il grave problema di sterilizzare le clausole di salvaguardia previste per gli anni **2019**, **2020** e **2021**. Ricordiamo, infatti, che:

› per il **2019**, è previsto l'incremento di **1,5 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **10%** (che, quindi, salirebbe all'**11,5%**) più l'incremento di **2,2 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata al **24,2%**), che produrrebbero maggiori imposte per **oltre 12 miliardi di euro**;

#### L'aforisma del mese

*Affinché i contribuenti siano onesti, fa d'uopo anzitutto sia onesto lo Stato.*

– Luigi Einaudi

- › per il **2020**, è previsto un ulteriore incremento di **1,5 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **10%** (che, quindi, passerebbe dall'**11,5%** al **13%**) più l'incremento di **0,7 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal **24,2%** al **24,9%**). Tale aumento, sommato all'incremento del 2019, produrrebbe maggiori imposte per **19 miliardi di euro**;
- › infine, per il **2021**, è previsto un ulteriore incremento di **0,1 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal **24,9%** al **25%**). Tale aumento, sommato agli incrementi del **2019** e del **2020**, produrrebbe maggiori imposte per **oltre 19 miliardi di euro**.

### 1.2. Proroga delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie ed il «bonus mobili»

In virtù degli effetti positivi che hanno avuto sull'intera economia nazionale è stata accolta dal Governo la proposta della **Confederazione** di prorogare, anche per il **2018**, le agevolazioni fiscali relative agli interventi di **ristrutturazione edilizia**, compreso il «**bonus mobili**», e di **riqualificazione energetica**, nelle medesime misure del **50%** e del **65%** previste per il 2017.

Per il **settore turistico**, di particolare rilievo è l'estensione agli **stabilimenti termali** del credito d'imposta riconosciuto per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e di acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute dalle **imprese alberghiere**.

### 1.3. Totale esclusione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro stagionale

Al fine di dare un forte impulso alle nostre **imprese del Turismo**, che fanno ampio ricorso al lavoro stagionale, è stata accolta la proposta della **Confederazione** di **escludere totalmente**, per il **2018**, dalla **base imponibile dell'IRAP** il **costo del lavoro a carattere stagionale**, che era ammesso nei limiti del 70%.

### 1.4. Il nuovo «calendario degli adempimenti fiscali»

Al fine di **semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti**, è stata accolta la proposta della **Confederazione** di rivedere alcune «**scadenze fiscali**». In particolare, dal **2018**, il nuovo «**calendario degli adempimenti fiscali**» prevede i seguenti termini:

- › per il **Modello 730**, il termine di presentazione è stabilito al **23 luglio** (in luogo del **7 luglio**);
- › per il **Modello REDDITI/IRAP**, il termine di presentazione è stabilito al **31 ottobre** (in luogo del **30 settembre**);
- › per il **Modello 770**, il termine di presentazione è stabilito al **31 ottobre** (in luogo del **31 luglio**);
- › l'**invio dei dati delle fatture emesse/ricevute («spesometro»)** relative al **primo semestre** è stabilito al **30 settembre** (in luogo del **16 settembre**).

## 2. Il Decreto fiscale collegato

Il Governo, insieme alla legge di bilancio, ha approvato un decreto fiscale collegato. Con tale provvedimento sono state accolte alcune richieste della **Confederazione**.

### 2.1. Le novità sullo «spesometro»

In considerazione dei **notevoli problemi** che il nuovo «**spesometro**» ha causato alle **imprese** ed ai loro **intermediari**, sono state accolte dal Legislatore diverse proposte di modifica presentate dalla **Confederazione**. In particolare:

- › è stato disposto di **non applicare le sanzioni** previste dalla legge per l'**errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute relative al primo semestre 2017** (il cui termine di scadenza, come è noto, è stato prorogato dal 16 settembre al **16 ottobre 2017**), purché le comunicazioni siano effettuate, correttamente, **entro il 28 febbraio 2018** (termine, come vedremo, **ulteriormente, prorogato**);
- › è stato **semplificato, notevolmente, l'adempimento**, prevedendo la possibilità di trasmettere i dati con **cadenza semestrale** (in luogo di quella trimestrale), **comunicando solo**:
  - 1) la partita IVA dei soggetti coinvolti nell'operazione o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
  - 2) la data ed il numero della fattura;
  - 3) la base imponibile;
  - 4) l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.
- › è stata, inoltre, **ripristinata la possibilità** di utilizzare ed inviare i dati del cosiddetto «**documento riepilogativo**»

per le fatture emesse/ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente. In tal caso i dati da trasmettere comprendono solo:

- 1) il numero e la data di registrazione del documento riepilogativo;
- 2) la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
- 3) la partita IVA del cessionario o del committente per il documento riepilogativo delle fatture ricevute;
- 4) la base imponibile;
- 5) l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Tutte queste **semplificazioni** sono state **rese operative** da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

Entrate - la cui bozza è stata pubblicata lo scorso 19 gennaio - che, tra l'altro, prevede che:

- › le predette **semplificazioni** potranno essere utilizzate anche per **inviare le comunicazioni integrative delle comunicazioni errate riferite al primo semestre 2017**;
- › per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per **garantire il rispetto** delle norme dello «**Statuto dei Diritti del Contribuente**», la scadenza del 28 **febbraio 2018, per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, nonché per le integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, è stata spostata al 60° giorno successivo** alla data di pubblicazione del Provvedimento definitivo.

|            |         |            |         |            |        |
|------------|---------|------------|---------|------------|--------|
| 10,806.05  | 1.86%   | 1,211.37   | 0.32%   | 1,615.02   | 0.45%  |
| 4,774.79   | 0.82%   | 3,867.54   | 1.02%   | 3,709.53   | 1.04%  |
| 2,113.13   | 0.76%   | 3,267.55   | 0.86%   | 3,375.75   | 0.95%  |
| 64,071.07  | 16.84%  | 59,369.17  | 16.67%  |            |        |
| 582,334.00 | 100.00% | 356,060.77 | 100.00% |            |        |
| 710.96     | 0.12%   | 51,052.22  | 15.42%  | 42,052.70  | 11.81% |
| 101,495.55 | 17.43%  | 82,910.11  | 21.79%  | 93,932.19  | 26.38% |
| 3,349.29   | 0.58%   | 1,397.48   | 0.37%   | 4,383.88   | 1.23%  |
| -          | 0.00%   | -          | 0.00%   | 3,840.00   | 1.08%  |
| 1,815.45   | 0.31%   | 1,465.71   | 0.38%   | 746.12     | 0.21%  |
| 28,186.41  | 4.84%   | 21,269.10  | 5.59%   | 15,799.28  | 4.44%  |
| 100,000.00 | 17.17%  | -          | 0.00%   | -          | 0.00%  |
| 2,107.44   | 0.36%   | 3,322.61   | 0.87%   | 4,597.41   | 1.29%  |
| 237,665.10 | 40.81%  | 161,417.23 | 42.42%  | 165,351.58 | 46.44% |
| -          | 0.00%   | -          | 0.00%   | 831.35     | 0.24%  |